

**REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEL CREDITO ARTIGIANO S.P.A.
edizione 2011**

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria del Credito Artigiano – Società per Azioni, in coerenza con le norme di legge e di statuto relative all'Assemblea che si intendono qui richiamate.

CAPO II – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Possono partecipare all'assemblea il Direttore Generale, il Condirettore Generale, i Vice Direttori Generali, i Dirigenti della società e i rappresentanti della società incaricata della revisione contabile nonché gli Amministratori, i Sindaci e i Dirigenti di società del Gruppo bancario Credito Valtellinese. Possono altresì partecipare all'Assemblea dipendenti della società o delle società del gruppo, la presenza dei quali sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

Possono assistere all'Assemblea, con il consenso del Presidente, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati.

Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 3

I Partecipanti devono esibire al personale incaricato dalla società i documenti attestanti la legittimazione ad intervenire all'Assemblea per sé e per coloro ai quali spetta il diritto di voto e dei quali siano eventualmente rappresentanti legali o volontari, con la relativa delega debitamente compilata.

Effettuati i dovuti riscontri, il personale incaricato rilascia apposito documento di ammissione, da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari, nonché le eventuali schede di votazione.

In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea decide inappellabilmente

il Presidente, coadiuvato, qualora lo ritenga necessario, dal Vice Presidente e dal Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 4

Coloro che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a consegnare al personale incaricato il documento di ammissione per la registrazione dell'uscita; in caso di rientro il medesimo documento verrà restituito, previa registrazione dell'ingresso.

Articolo 5

All'ora fissata nell'avviso di convocazione la presidenza dell'Assemblea viene assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Articolo 6

Il Presidente è assistito dal Vice Presidente, dagli Amministratori, dai Dirigenti e Quadri direttivi della Società.

L'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con specificazione delle deleghe conferite, verrà fatto risultare in apposito allegato al verbale assembleare.

Il Presidente comunica il numero dei presenti e la quota di capitale da questi rappresentata e dichiara l'Assemblea validamente costituita.

Qualora non si raggiungano le presenze per la costituzione dell'Assemblea, il Presidente ne dà comunicazione e rinvia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

Articolo 7

Il Presidente, accertato che l'Assemblea è validamente costituita, propone all'Assemblea la designazione di un Segretario, anche non socio, per la redazione del verbale, a meno che ai sensi di legge o per decisione del Presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal Presidente medesimo.

Il segretario e il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno, può altresì designare due scrutatori scelti tra i presenti.



Articolo 8

I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza.

Non esaurendosi la trattazione dell'ordine del giorno, l'Assemblea può essere aggiornata ad altra data e ora mediante deliberazione adottata a maggioranza senza necessità di ulteriori formalità di pubblicazione.

Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

CAPO III – DISCUSSIONE

Articolo 9

Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 6 , primo comma, del presente Regolamento illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno e le proposte presentate per l'approvazione dell'Assemblea.

Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine del giorno diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

Gli interventi, a norma dell'art. 2375 c.c., vengono verbalizzati per riassunto dal segretario dell'Assemblea o dal notaio.

Articolo 10

Il Presidente regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta a norma del successivo art. 11. In tale adempimento egli si attiene al principio secondo cui tutti hanno diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni su materie di interesse assembleare. Spetta, tuttavia, al Presidente di intervenire al fine di evitare abusi.

Articolo 11

Ogni soggetto al quale spetti il diritto di voto ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte.

Coloro che intendono intervenire ne fanno richiesta al Presidente, anche mediante domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, non prima che sia stata data lettura dell'ordine del giorno ed in qualsiasi momento, purché prima che sia

stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la richiesta di intervento.

I membri del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci possono chiedere di intervenire nella discussione.

Articolo 12

Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 6, primo comma, del presente Regolamento rispondono a coloro i quali hanno preso la parola dopo l'intervento di ciascuno di essi ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno.

Articolo 13

Ciascun soggetto avente diritto ha la possibilità di un solo intervento, su ogni materia all'ordine del giorno, salvo un'ulteriore dichiarazione di voto di brevissima durata.

Articolo 14

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, propone all'Assemblea il periodo di tempo a disposizione di ciascuno per svolgere il proprio intervento. In prossimità della scadenza di tale periodo di tempo, il Presidente invita l'oratore a concludere. Diversamente, il Presidente, trascorso il tempo stabilito, provvede ai sensi dell'art.15, secondo comma lettera a), del presente Regolamento.

Articolo 15

Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.

A questi effetti può togliere la parola nei casi seguenti:

qualora il soggetto intervenga senza averne facoltà o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;

previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione;

nel caso in cui siano pronunciate frasi o assunti comportamenti sconvenienti o ingiuriosi;

nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Articolo 16

Qualora uno o più soggetti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro

comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del Regolamento.

Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione.

In tal caso gli interessati possono appellarsi all'Assemblea, che delibera a maggioranza semplice.

Articolo 17

Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, **nessuno** - anche se precedentemente iscritto - potrà prendere la parola.

CAPO IV – VOTAZIONI

Articolo 18

Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'articolo 16 del presente Regolamento. I provvedimenti di cui agli artt. 15 e 16 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.

Articolo 19

Le votazioni si svolgono di regola a scrutinio palese per alzata di mano, con prova e controprova, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 20 del presente Regolamento.

E' tuttavia facoltà del Presidente stabilire diverse modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti, anche con l'ausilio di strumenti elettronici.

Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.

Articolo 20

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo, la votazione avviene di

norma a mezzo scheda che riporta in ordine di presentazione le liste ammesse con i nominativi dei candidati indicati nelle liste medesime.

Il voto può essere espresso barrando il numero della lista o, in alternativa, il singolo nominativo, nel qual caso si intende votata la lista di appartenenza del nominativo medesimo.

Le schede bianche si intendono astensioni.

Le schede nelle quali vengano barrate più liste o apposte annotazioni di qualsiasi genere si intendono nulle.

Articolo 21

Per la nomina del Collegio Sindacale sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo, la votazione avviene di norma a mezzo scheda che riporta in ordine di presentazione le liste ammesse con i nominativi dei candidati indicati nelle liste medesime.

Il voto può essere espresso barrando il numero della lista o, in alternativa, il singolo nominativo, nel qual caso si intende votata la lista di appartenenza del nominativo medesimo.

Le schede bianche si intendono astensioni.

Le schede nelle quali vengano barrate più liste o apposte annotazioni di qualsiasi genere si intendono nulle.

Articolo 22

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea Ordinaria.